



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”, e, in particolare, l’articolo 2, come sostituito dall’articolo 1 del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,” con il quale è stato istituito, tra l’altro, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni ed integrazioni e, in particolare, l’articolo 14, comma 2;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212, concernente il “Regolamento recante la riorganizzazione degli Uffici di diretta collaborazione presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 3 del 5 gennaio 2009;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 febbraio 2014, n. 72, concernente il “Regolamento recante l’organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 105 dell’8 maggio 2014;

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2008) e, in particolare, l’articolo 3, commi 44-49, concernente i limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per rapporti di lavoro dipendente e autonomo;

VISTO l’articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012, adottato in attuazione del citato articolo 23-ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e in particolare l’articolo 4 recante “Limite alla retribuzione o indennità riconosciuta ai pubblici dipendenti in servizio, anche in posizione di fuori ruolo o di aspettativa, presso Ministeri o enti pubblici nazionali”;

VISTA la circolare n. 8 del 2012 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica – nella quale vengono indicati i criteri di calcolo dell’importo del trattamento accessorio da corrispondere nelle fattispecie previste dal succitato articolo 4 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2012;

VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e, in particolare, l’articolo 1, comma 66;

VISTO il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021 di nomina del Prof. Enrico Giovannini a Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del primo Governo Draghi pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 38 del 15 febbraio 2021;

RITENUTA la necessità di procedere alla nomina, senza soluzione di continuità, del Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prof. Enrico Giovannini, con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212;

VISTA la nota prot. n. 5960 del 17 febbraio 2021 con la quale il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ha prospettato all'Avvocato generale dello Stato la conferma della collaborazione dell'Avv. Mario Capolupo, in qualità di Capo dell'Ufficio legislativo;

VISTO il decreto dell'Avvocato generale dello Stato prot. n. 30/2021 del 17 febbraio 2021 con il quale l'Avv. Mario Capolupo è stato autorizzato, in via d'urgenza, al proseguimento dell'incarico di Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con permanenza nella posizione di fuori ruolo;

CONSIDERATO che l'Avv. Mario Capolupo, ha dichiarato, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212, di optare per il mantenimento del proprio trattamento economico fondamentale attualmente in godimento secondo quanto disposto dall'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni;

VISTO il *curriculum vitae* dell'Avv. Mario Capolupo, Avvocato dello Stato;

CONSIDERATA la comprovata esperienza, la capacità e l'alta professionalità dell'Avv. Mario Capolupo;

DECRETA

Articolo 1

1. A decorrere dalla data del 12 febbraio 2021, ai sensi dell'articolo 6, commi 2 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 212, l'Avv. Mario Capolupo, Avvocato dello Stato, è nominato, senza soluzione di continuità, Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. L'incarico, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, avrà la durata massima del relativo mandato governativo, ferma restando la possibilità di revoca anticipata per cessazione del rapporto fiduciario.



Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti

Articolo 2

1. All'Avvocato dello Stato Mario Capolupo, Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto che ha optato per il mantenimento del proprio trattamento economico fondamentale attualmente in godimento, spetta, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2008 e dell'articolo 23-ter, commi 1 e 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, il trattamento economico determinato con decreto interministeriale 18 agosto 2020, n. 361, registrato presso l'Ufficio Centrale di Bilancio al visto n. 1262 del 3 settembre 2020.

Il presente decreto viene trasmesso agli Organi di Controllo per gli adempimenti di competenza.

Prof. Enrico Giovannini

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'Enrico Giovannini', written in a cursive style.

A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom left corner of the page.